

➤ FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI.

L'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali nasce con la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed è **collegato alla capacità di far fronte alle proprie obbligazioni commerciali nei tempi normativamente sanciti**: tutte le Amministrazioni **entro il prossimo 28 febbraio** istituiscono per la prima volta il **Fondo garanzia debiti commerciali** nei propri bilanci.

Il tutto nasce dalla **Piattaforma dei Crediti Commerciali** che serve a certificare e tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali.

Il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 stabilisce all'articolo 7 bis che siano puntualmente rilevate sul sistema **PCC** le operazioni di invio delle fatture da parte del creditore, di ricezione delle stesse da parte della P.A. con conseguente contabilizzazione indicando l'importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile.

La P.A. deve inoltre **comunicare i debiti scaduti** entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza ed eventualmente **certificare i crediti** da parte della P.A. su istanza del creditore (articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 185/2008 ed articolo 12, comma 11-quinquies, del D.L. 16/2012) perché lo stesso possa cedere gli stessi ad una banca o ad un intermediario finanziario abilitato.

A questo punto occorre chiarire gli aspetti normativi e le funzionalità sulla base dei quali la P.C.C. calcola i parametri richiesti per l'applicazione delle misure di garanzia. Secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 i debiti commerciali (non solo fatture ma anche richieste equivalenti di pagamento) devono essere **pagati di norma entro 30 giorni** o al massimo entro 60 giorni per oggettive motivazioni scritte a meno che il debitore non dimostri che il ritardo è dovuto a cause a lui non imputabili (artt. 4 e 5 del citato D.Lgs. n. 231/2002). Quindi evidenziamo che:

- in Piattaforma devono essere caricate, non solo le **fatture ricevute mediante SDI**, ma anche le richieste equivalenti di pagamento (art. 1 del D.Lgs. n. 231/2002 ed art 7-bis del D.L. n. 35/2013);
- l'**Iva "split" è un debito non commerciale** e pertanto non confluisce nel calcolo dello stock del debito, né dell'Indice di ritardo;
- i **tempi di sospensione per adempimenti normativi o debiti in contenzioso o in contestazione** devono essere **comunicati in Piattaforma** al fine del corretto calcolo dell'Indice di ritardo dei pagamenti.
- la **scadenza automatica del pagamento è a 30 giorni data emissione fattura**; per le fatture a 60 giorni deve essere comunicata la corretta data scadenza in Opi (obbligatoria dal 1° luglio 2020);
- la **data "decorrenza pagamento"** è di norma la data emissione fattura, che per le fatture elettroniche **coincide con la data contenuta nella ricevuta di consegna**;
- i **debiti caricati hanno di default la natura di debiti commerciali se non diversamente comunicato**;
- il calcolo dell'**Indice di ritardo** è annuale e viene calcolato sulla base dei dati presenti al 31 dicembre;
- le note di credito di norma non si agganciano automaticamente alle relative fatture con effetto neutro ai fini del calcolo dello stock del debito, ma con effetti negativi per il calcolo del ritardo dei pagamenti in quanto risultano non pagate le fatture stornate.

Ai fini della corretta gestione della "Pcc" e del calcolo dei relativi Indici, occorre che prima dei tempi utili per l'aggiornamento del Sistema gli Enti che presentano un **Indice di ritardo** critico verifichino che:

- siano stati comunicati i tempi di sospensione quando necessario (si rammenta che la funzionalità web della Piattaforma permette di aggiornare tempi di sospensione anche per le fatture già pagate);

- sia stata correttamente comunicata la data di scadenza delle fatture mediante Opi e comunque per le fatture antecedenti al 1° luglio 2020 e per quelle a 60 giorni che al 31 dicembre risulterebbero scadute;
- le fatture stornate e relative note di credito vengano chiuse con la funzione “CH” (chiusura fatture);
- le fatture ancora in lavorazione per pochi centesimi vengano chiuse con la funzione “CH” (chiusura fatture);
- siano stati caricati e correttamente contabilizzati tutti i debiti commerciali, richieste equivalenti di pagamento comprese.

A questo punto gli enti il cui debito al 31 dicembre 2020, così come rilevato dalla PCC, **risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio**, devono **ridurre il debito relativo alla medesima data del 10% rispetto a quello registrato al 31/12/2019 in quanto** la mancata riduzione comporta l'applicazione delle misure di cui al comma 862 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, ossia **stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali entro il 28 febbraio 2021**.

Su questo accantonamento, che non riguarda gli stanziamenti coperti da entrate con specifico vincolo di destinazione, non è possibile disporre impegni e pagamenti ed a fine esercizio questo confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al **5 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al **3 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al **2 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'**1 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
- Riduzione del **3 per cento** dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1).

Infine il comma 863 della Legge 145/2018 dispone che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. **Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni** di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Il comma 863 quindi indica che il calcolo dell'accantonamento in conto competenza 2021 a Fondo garanzia debiti commerciali, basato sullo stanziamento 2021 del macroaggregato 03 Titolo I – acquisti beni e servizi, scarta dall'ammontare dello stanziamento stesso la quota di spesa finanziata da entrate vincolate, quale la **TARI**, gli **Oneri di urbanizzazione**, le **Sanzioni codice della strada** ed altre.

SERVIZIO MACPAL

La ns/ Società è disponibile per quanto sopra evidenziato al supporto generale ai Comuni che ne faranno richiesta;